

Copra

REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 22 del 02.11.2020

OGGETTO: Determinazione dell'indennità del Sindaco - Anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di novembre alle ore 15,30 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta dell'Ente.
All'appello risultano:

		Presente	Assente
1 - COTTURA ENRICO	Sindaco	x	
2 - GATTI MASSIMO	Vice-Sindaco	x	
3- VIETTI MICHELA	Assessore	x	
Totale		3	

Presiede il Sig. Cottura Enrico Sindaco il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr.Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

OGGETTO: Determinazione dell'indennità del Sindaco – Anno 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.M. 119/2000 relativo all'indennità di carica degli amministratori;

Visto il D.L. 124/19 convertito in Legge 157/19 art. 57 quater (D.L. Fiscale) che stabilisce una indennità di funzione al Sindaco fino all'85% di quanto percepisce un Sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti;

Considerato che tale importo sarebbe pari ad €. 1.291,14 ma che, per effetto della riduzione dal decreto attuativo dell'art. 57 –quater del D.L. 124/2019, l'indennità massima è fissata in €. 1.162,03;

Ritenuto pertanto determinare in merito tale indennità per l'anno 2020, spettante ai Sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti;

Dato atto che in ordine all'approvazione del presente atto non sussiste l'obbligo di astensione di cui all'art. 79 del Tuel, in quanto come precisato dal Ministero dell'interno con Circolare n. 5/2000 "si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale che comporta l'obbligo dell'astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono <<munera pubblica>> e, come tali, implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli";

Rilevato che la Corte dei Conti Lombardia, con parere del 13.5.2020, ha stabilito, sull'argomento, quanto segue:

" Detta norma (art. 57-quater, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito un comma 8 bis all'interno dell'art. 82 TUEL), se da un lato valorizza l'autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento, dall'altro, nell'implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell'ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all'atto della determinazione del quantum dell'incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto";

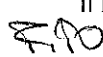
Dato atto che il Comune di PILA in base a quanto sopra evidenziato ha reperito nella spesa corrente le necessarie risorse per poter procedere a cofinanziare l'adeguamento dell'indennità del Sindaco, senza che tale aumento di spesa pregiudichi la situazione finanziaria e gli equilibri di bilancio;

Fatto presente che la norma non attribuisce al Revisore dei Conti l'incombenza di esprimere parere in merito alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Comunale:

 Il Segretario Comunale
Gravaglia Dr. Tiziano

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario:

 Il Respons. Del Serv.Finanziario
Toietti Rag. Daniela

Considerata la competenza della Giunta Comunale su tale decisione:

Ritenuta la suestesa proposta meritevole di approvazione;

DELIBERA

1) Di stabilire che nell'anno 2020 l'indennità massima mensile lorda è aggiornata come segue:

- Indennità mensile lorda: - Sindaco €. 1.659,38 – adeguata al D.L. Fiscale
- Arretrati a decorrere da gennaio 2020 riferiti all'incremento par ad €. 497,35 mensili

dando atto che l'indennità in questione non spetta agli altri componenti della Giunta Comunale ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia del 13/05/2020.

2) Di dare atto altresì che detta indennità viene rapportata al 50% nel caso di lavoratore dipendente non collocato in aspettativa mentre viene corrisposta interamente se lavoratore disoccupato, autonomo o studente come chiarito dal Ministero dell'Interno Direzione Centrale Autonomie con nota del 17.02.2004 e quindi, l'importo da corrispondere al Sindaco del Comune di Pila in quanto lavoratore dipendente, è pari a:

- Indennità mensile lorda: - Sindaco €. 829,69 – adeguata al D.L. Fiscale
- Arretrati a decorrere da gennaio 2020 riferiti all'incremento par ad €. 248,68 mensili

3) Di dare atto che l'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 dispone al comma 2 che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che per il Comune di Pila la quota del contributo sarà pari ad Euro 3.287,58, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" la quale trova imputazione al seguente capitolo di bilancio 30/2/1 impegno n.66;

4) Di dare atto che le indennità di funzione non sono soggette all'obbligo di invarianza della stessa di cui all'art. 1, c. 136, della L. n. 56/2014, secondo l'interpretazione della norma fornita la Corte dei conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG;

5) Di demandare ai responsabili dei settori competenti gli atti necessari all'esecuzione del presente atto, anche all'esito degli opportuni chiarimenti in esito alla disposizione di cui all'art. 57-quater del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale prevede al comma 2 che "a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

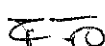
6) Di rendere, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

 Cottura Enrico

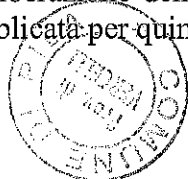
Il Segretario Comunale

 Garavaglia Tiziano

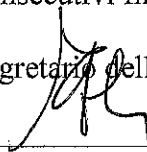
Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 08/06/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/06/2020 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 08/06/2020



Il Segretario dell'Ente



Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addì 08/06/2020



Il Segretario dell'Ente

